

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 9

47° anno

15 gennaio 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 57/2004 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa** 1
- Regolamento (CE) n. 58/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 59/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 61/2004 della Commissione, del 13 gennaio 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 13
- Regolamento (CE) n. 62/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni e mele) 17
- Regolamento (CE) n. 63/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance) 19

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/42/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002** 21

(segue)

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002	22
Banca centrale europea	
2004/43/CE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2003/17)	27
2004/44/CE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (BCE/2003/18)	29
2004/45/CE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (BCE/2003/19)	31
2004/46/CE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e adeguamento del capitale versato (BCE/2003/20)	32
2004/47/CE:	
★ Decisione della Banca Centrale Europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il contributo alle riserve e accantonamenti della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2003/21)	36
2004/48/CE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, che modifica l'articolo 1, lettera f), della decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 (BCE/2003/22)	39
2004/49/CE:	
★ Decisione della Banca Centrale Europea, del 18 dicembre 2003, che modifica la decisione BCE/2001/15 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2003/23)	40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 57/2004 DEL CONSIGLIO**del 27 ottobre 2003**

che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata «CECA») è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo.
- (3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio ⁽²⁾, approvato a nome della CECA con la decisione 2002/603/CECA della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio, le parti hanno convenuto che l'accordo avrebbe dovuto rimanere in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto il riporto di alcuni limiti quantitativi non utilizzati nel corso del 2002; il riporto autorizzato per ciascun gruppo di prodotti è il seguente: 2 186 980 kg per SA1, 10 802 830 kg per SA1a, 4 200 000 kg per SA2, 2 505 046 kg per SA3, 0 per SA4, 272 850 kg per SB1, 4 200 000 per SB2 e 11 550 000 per SB3.

- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo, il governo della Federazione russa ha chiesto il trasferimento di 4 000 tonnellate dal gruppo di prodotti SB2 e di 6 000 tonnellate dal gruppo di prodotti SB3 al gruppo di prodotti SA1a.
- (7) Le parti hanno avviato le consultazioni conformemente a quanto previsto nel verbale concordato n. 2 dell'accordo summenzionato e hanno convenuto di estendere l'ambito dei prodotti contemplati dall'accordo anche ai gruppi di prodotti SA5 e SA6, elaborando a tal fine un nuovo accordo per modificare quello in vigore.
- (8) La Comunità ha approvato la conclusione del nuovo accordo, il quale è entrato in vigore il giorno della firma ⁽⁴⁾.
- (9) È necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/602/CECA della Commissione, dell'8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽⁵⁾, per tener conto della richiesta di riporto e di trasferimento e del nuovo accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2002/602/CECA è modificata come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I;
- 2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II.

Articolo 2

Le importazioni nella Comunità di merci che rientrano nei gruppi di prodotti SA5 e SA6 accompagnate da un documento di vigilanza ⁽⁶⁾ rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono subordinate alla presentazione dell'autorizzazione d'importazione prevista nella decisione 2002/602/CECA, in particolare nell'articolo 2.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38.

⁽³⁾ Rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione (GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2385/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 125).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.

Articolo 3

I prodotti dei gruppi SA5 e SA6 definiti nell'allegato I originari della Federazione russa e importati nella Comunità dal 1° gennaio 2003 sono imputati sui rispettivi limiti quantitativi fissati nell'allegato II per il 2003.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

ALLEGATO

«ALLEGATO I

SA — PRODOTTI	7209 18 99	SA5 — Lamiere	7207 19 16
LAMINATI PIATTI	7209 25 00	quarto legate	7207 20 51
SA1 — Arrotolati	7209 26 10		7207 20 55
	7209 26 90	7225 40 20	7207 20 57
7208 10 00	7209 27 10	7225 40 50	
7208 25 00	7209 27 90	7225 99 10	7214 20 00
7208 26 00	7209 28 10		7214 30 00
7208 27 00	7209 28 90	SA6 — Fogli laminati	7214 91 10
7208 36 00	7209 90 10	a freddo e rivestiti	7214 91 90
7208 37 90		legati	7214 99 10
7208 38 90	7210 11 10		7214 99 31
7208 39 90	7210 12 11		7214 99 39
	7210 12 19	7225 50 00	7214 99 50
7211 14 10	7210 20 10	7225 91 10	7214 99 61
7211 19 20	7210 30 10	7225 92 10	7214 99 69
	7210 41 10		7214 99 80
7219 11 00	7210 49 10	7226 92 10	7214 99 90
7219 12 10	7210 50 10		
7219 12 90	7210 61 10	SB — PRODOTTI	7215 90 10
7219 13 10	7210 69 10	LUNGHI	
7219 13 90	7210 70 31		7216 10 00
7219 14 10	7210 70 39	SB1 — Barre	7216 21 00
7219 14 90	7210 90 31		7216 22 00
	7210 90 33		7216 40 10
7225 20 20	7210 90 38	7207 19 31	7216 40 90
7225 30 00		7207 20 71	7216 50 10
	7211 14 90		7216 50 91
SA1a — Arrotolati lami-	7211 19 90	7216 31 11	7216 50 99
nati a caldo destinati alla	7211 23 51	7216 31 19	7216 99 10
rilaminazione	7211 29 20	7216 31 91	
	7211 90 11	7216 31 99	7218 99 20
7208 37 10		7216 32 11	
7208 38 10	7212 10 10	7216 32 19	
7208 39 10	7212 10 91	7216 32 91	7222 11 11
	7212 20 11	7216 32 99	7222 11 19
SA2 — Lamiera	7212 30 11	7216 33 10	7222 11 21
pesante	7212 40 10	7216 33 90	7222 11 29
	7212 40 91		7222 11 91
7208 40 10	7212 50 31		7222 11 99
7208 51 10	7212 50 51	SB2 — Vergella	7222 19 10
7208 51 30	7212 60 11		7222 19 90
7208 51 50	7212 60 91	7213 10 00	7222 30 10
7208 51 91		7213 20 00	7222 40 10
7208 51 99	7219 21 10	7213 91 10	7222 40 30
7208 52 10	7219 21 90	7213 91 20	
7208 52 91	7219 22 10	7213 91 41	7224 90 31
7208 52 99	7219 22 90	7213 91 49	7224 90 39
7208 53 10	7219 23 00	7213 91 70	
	7219 24 00	7213 91 90	7228 10 10
7211 13 00	7219 31 00	7213 99 10	7228 10 30
	7219 32 10	7213 99 90	7228 20 11
SA3 — Altri prodotti	7219 32 90		7228 20 19
laminati piatti	7219 33 10	7221 00 10	7228 20 30
	7219 33 90	7221 00 90	7228 30 20
7208 40 90	7219 34 10		7228 30 41
7208 53 90	7219 34 90	7227 10 00	7228 30 49
7208 54 10	7219 35 10	7227 20 00	7228 30 61
7208 54 90	7219 35 90	7227 90 10	7228 30 69
7208 90 10		7227 90 50	7228 30 70
	7225 40 80	7227 90 95	7228 30 89
7209 15 00			7228 60 10
7209 16 10	SA4 — Prodotti legati		7228 70 10
7209 16 90		SB3 — Altri prodotti	7228 70 31
7209 17 10	7226 20 20	lunghi	7228 80 10
7209 17 90	7226 91 10		7228 80 90
7209 18 10	7226 91 90	7207 19 11	
7209 18 91	7226 99 20	7207 19 14	7301 10 00»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

LIMITI QUANTITATIVI

(kg)			
Prodotti	2002	2003	2004
SA — Prodotti piatti			
SA1 — Arrotolati	259 000 000	258 436 980	262 660 000
SA1a — Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	485 000 000	517 932 830	509 550 000
SA2 — Lamiera pesante	60 000 000	65 700 000	63 040 000
SA3 — Altri prodotti piatti	80 000 000	84 505 046	84 050 000
SA4 — Prodotti legati	90 000 000	92 250 000	94 560 000
SA5 — Lamiere quarto legate	—	20 000 000	20 500 000
SA6 — Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	—	95 000 000	97 375 000
SB — Prodotti lunghi			
SB1 — Barre	15 000 000	15 652 850	15 760 000
SB2 — Vergella	60 000 000	61 700 000	63 040 000
SB3 — Altri prodotti lunghi	165 000 000	174 680 000	173 350 000

Nota:

SA e SB corrispondono a categorie di prodotti.

SA1 fino a SA6 e SB1 fino a SB3 corrispondono a gruppi di prodotti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 58/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,0
	204	38,4
	999	64,2
0707 00 05	052	137,8
	204	122,9
	220	255,9
	999	172,2
0709 90 70	052	116,7
	204	63,0
	999	89,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	53,3
	204	49,1
	212	67,3
	220	39,3
	388	23,8
	421	33,9
	999	44,5
0805 20 10	052	77,9
	204	98,0
	999	88,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	81,0
	204	86,3
	464	88,5
	600	69,6
	624	70,4
	999	79,2
0805 50 10	052	74,3
	600	70,8
	999	72,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,9
	400	120,1
	404	93,1
	720	72,6
	800	131,2
	999	91,4
0808 20 50	052	41,8
	060	57,4
	064	60,0
	400	90,1
	528	96,9
	720	36,7
	999	63,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 59/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2004
relativo al rilascio dei titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1°
gennaio al 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi richiesti in data 2 e 5 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2125/95 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati i titoli d'importazione.
- (2) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 2334/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi ⁽²⁾ e a motivo dell'adesione, il 1° maggio 2004, della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della

Slovacchia all'Unione europea, è necessario che l'applicazione del presente regolamento sia limitata al 30 aprile 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 in data 2 e 5 gennaio 2004, le cui domande sono state trasmesse alla Commissione il 7 e l'8 gennaio 2004, sono rilasciati a concorrenza del 100 % del quantitativo richiesto.

2. I titoli d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 in data 2 e 5 gennaio 2004, le cui domande sono state trasmesse alla Commissione il 7 e l'8 gennaio 2004, sono rilasciati a concorrenza del 8,41 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Esso si applica fino al 30 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39).

⁽²⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 60/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2004****recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme relative ai regimi di produzione e di scambi per il mercato dello zucchero, inserite nel regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in prosieguo «l'atto di adesione») si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004, ossia due mesi prima della fine della campagna di commercializzazione 2003/2004. Sono pertanto necessarie misure transitorie che agevolino il passaggio dai regimi di produzione e di scambi vigenti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri») a quelli previsti nel regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'intera produzione di zucchero dei nuovi Stati membri è soggetta ai regimi nazionali e la maggior parte della loro produzione sarà smaltita entro il 1° maggio 2004. Di conseguenza, le disposizioni concernenti i prezzi, gli accordi interprofessionali e l'autofinanziamento, di cui agli articoli da 2 a 6 e da 10 a 21 del regolamento (CE) n. 1260/2001 non devono applicarsi anteriormente al 1° luglio 2004. Se le disposizioni in materia di autofinanziamento e di prezzi non si applicano allo zucchero prodotto anteriormente al 1° luglio 2004, neanche il regime delle restituzioni all'esportazione di cui agli articoli da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e i regimi d'intervento e di restituzione alla produzione di cui agli articoli 7, 8 e 9 dello stesso regolamento devono applicarsi anteriormente al 1° luglio 2004.
- (3) Per quanto riguarda l'isoglucosio, la cui produzione è costante e adeguata alla domanda, è necessario determinare una congrua quota dei quantitativi di base fissati

per i nuovi Stati membri produttori d'isoglucosio in modo da agevolare la transizione e garantire l'equilibrio tra produzione e consumo nella Comunità allargata. Tuttavia, per applicare lo stesso trattamento all'isoglucosio e allo zucchero, gli articoli da 2 a 21 e da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 devono applicarsi all'isoglucosio nei nuovi Stati membri soltanto a partire dal 1° luglio 2004.

- (4) L'atto di adesione stabilisce un fabbisogno massimo per l'approvvigionamento dell'impresa produttrice di zucchero in Slovenia pari a 19 585 tonnellate. Al fine di garantire l'approvvigionamento di tale impresa in zucchero greggio destinato ad essere raffinato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2004, occorre determinare una congrua quota del fabbisogno massimo di approvvigionamento per quel periodo.
- (5) Esiste un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero a causa dell'introduzione di prodotti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, a fini speculativi. Si devono quindi prendere disposizioni transitorie per evitare simili movimenti speculativi in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri. Simili disposizioni sono già state adottate per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dal regolamento (CE) n. 1972/2003 ⁽²⁾. In considerazione delle peculiarità del settore saccarifero, sono necessarie disposizioni distinte.
- (6) L'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione prevede che le merci sottoposte a regimi sospensivi di vario tipo il giorno dell'adesione sono esonerate dai dazi doganali al momento dell'immissione in libera pratica, a determinate condizioni. Tuttavia, nel settore dello zucchero esiste un notevole rischio che tale possibilità sia utilizzata a fini speculativi. Inoltre, essa consentirebbe agli operatori di eludere l'obbligo prescritto dal presente regolamento di eliminare dal mercato, a proprie spese, le eccedenze di zucchero o d'isoglucosio constatate dalle autorità dei nuovi Stati membri, oppure di pagare una penale qualora non siano in grado di fornire la prova dell'avvenuta eliminazione delle eccedenze stesse. I prodotti che implicano un simile rischio devono quindi essere assoggettati al dazio al momento dell'immissione in libera pratica.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione.

⁽²⁾ GU L 293 dell'11.11.2003, pag. 3.

(7) Inoltre, conformemente all'atto di adesione, i quantitativi di zucchero o d'isoglucosio in giacenza che superano la scorta normale di riporto devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri. Le eccedenze dovranno essere determinate dalla Commissione in base all'andamento degli scambi e alle tendenze della produzione e del consumo nei nuovi Stati membri tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004. Per questa operazione, oltre allo zucchero e all'isoglucosio, vanno presi in considerazione anche altri prodotti con un tenore rilevante di zucchero, in quanto potrebbero anch'essi costituire l'oggetto di speculazione. Qualora le eccedenze di zucchero e d'isoglucosio non siano eliminate dal mercato comunitario entro il 30 aprile 2005, il nuovo Stato membro interessato sarà tenuto finanziariamente responsabile per il quantitativo corrispondente. L'importo a carico del nuovo Stato membro, da versarsi al bilancio comunitario in caso di mancata eliminazione delle eccedenze, equivarrebbe alla più elevata restituzione all'esportazione applicabile tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005.

(8) È preferibile, nell'interesse sia della Comunità che dei nuovi Stati membri, evitare l'accumularsi di eccedenze e comunque reperire gli operatori o gli individui coinvolti in cospicui traffici speculativi. A questo scopo, i nuovi Stati membri devono poter disporre, sin dal 1° maggio 2004, di un sistema che consenta loro di individuare i responsabili di simili operazioni.

(9) Ai fini della determinazione delle eccedenze e della loro conseguente eliminazione, i nuovi Stati membri devono comunicare alla Commissione le più recenti statistiche sulla produzione, il commercio e il consumo dei prodotti in questione e fornirle la prova dell'avvenuta eliminazione delle eccedenze dal mercato entro il termine stabilito.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Sezione 1

Misure transitorie in vista dell'adesione

Articolo 1

Applicabilità di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001

Gli articoli da 2 a 21 e da 27 a 31 del regolamento (CE) n. 1260/2001 non si applicano dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004 alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (in prosieguo «i nuovi Stati membri»).

Articolo 2

Quote d'isoglucosio

Dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2004, i quantitativi di base d'isoglucosio A e B per i nuovi Stati membri produttori d'isoglucosio sono i seguenti:

	Quantitativo di base A in tonnellate di sostanza secca	Quantitativo di base B in tonnellate di sostanza secca
Ungheria	21 271	1 667
Polonia	4 152	312
Slovacchia	6 254	837

Articolo 3

Importazioni preferenziali di zucchero di canna

Per sopperire alla domanda dell'industria di raffinazione dello zucchero greggio di canna nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 giugno 2004, la Slovenia è autorizzata a rilasciare durante detto periodo titoli d'importazione per «zucchero preferenziale speciale» entro un limite di 3 264 tonnellate espresse in equivalente zucchero bianco, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione ⁽¹⁾.

Sezione 2

Misure transitorie intese ad evitare la speculazione

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «zucchero» si intende:
 - a) zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701;
 - b) sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95, 1702 90 99 e 2106 90 59;
 - c) sciroppo d'inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;
- 2) per «isoglucosio» si intende il prodotto di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30;
- 3) per «prodotti trasformati» si intende i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli e aventi un tenore di zucchero aggiunto/equivalente zucchero superiore al 10 %;
- 4) per «fruttosio» si intende il fruttosio chimicamente puro di cui al codice NC 1702 50 00.

⁽¹⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

Articolo 5

Regime sospensivo

1. In deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, sono soggetti al dazio all'importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

- a) siano stati, anteriormente al 1° maggio 2004, in libera pratica nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 o in un nuovo Stato membro; e
- b) il 1° maggio 2004 si trovino:
 - i) in deposito temporaneo; o
 - ii) sottoposti alla destinazione doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a g), del medesimo regolamento; oppure
 - iii) in viaggio, previo espletamento delle formalità di esportazione nel territorio della Comunità allargata.

Il primo comma non si applica ai prodotti, ad eccezione dello zucchero C di barbabietola raffinato, dello sciroppo d'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C di cui ai codici NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 e 1702 90 80, esportati dalla Comunità dei Quindici, se l'importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per quei prodotti nel paese esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti in questione nel paese esportatore.

2. In deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003, provenienti da paesi terzi, sono soggetti al dazio all'importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

- a) il 1° maggio 2004 siano sottoposti al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2913/92;

- b) siano immessi in libera pratica il 1° maggio 2004 o posteriormente a questa data.

Articolo 6

Scorte anormali

1. Entro il 31 ottobre 2004, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.

Ai fini della determinazione delle eccedenze, viene tenuto conto in particolare dell'evoluzione, durante l'anno precedente l'adesione rispetto all'anno anteriore:

- a) delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio;
- b) della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d'isoglucosio;
- c) delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

2. Entro il 30 aprile 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari all'eccedenza di cui al paragrafo 1,

- a) esportandolo senza restituzione;
- b) utilizzandolo nel settore dei combustibili;
- c) denaturandolo senza aiuti per l'alimentazione animale conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione ⁽²⁾.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti dei nuovi Stati membri predispongono, per il 1° maggio 2004, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d'isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi. Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l'analisi del rischio, dei seguenti criteri:

- tipo di attività esercitata dagli operatori interessati,
- capienza dei magazzini,
- volume di attività.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 12 del 15.1.1972, pag. 15.

I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari all'eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 aprile 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.

Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l'operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all'importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.

L'importo di cui al terzo comma è versato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.

4. Qualora lo zucchero o l'isoglucosio sia eliminato conformemente al paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell'avvenuta esportazione entro il 31 luglio 2005 mediante presentazione:

- a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1464/95 ⁽²⁾;
- b) dei pertinenti documenti menzionati agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, richiesti per lo svincolo della cauzione.

La domanda di titolo di esportazione di cui alla lettera a) reca, nella casella 20, la seguente dicitura: «destinato all'esportazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 60/2004».

Il titolo di esportazione di cui alla lettera a) reca, nella casella 22, la seguente dicitura: «da esportare senza restituzione o prelievo (quantitativo per il quale si rilascia il presente titolo) kg; il presente titolo è valido unicamente in (nuovo Stato membro che lo rilascia)».

Il titolo di esportazione di cui alla lettera a) è valido dal giorno del rilascio fino al 1° maggio 2005.

Articolo 7

Prova dell'eliminazione da parte dei nuovi Stati membri

1. Entro il 31 luglio 2005, i nuovi Stati membri forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono state eliminate dal mercato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato con ciascuna delle modalità ivi previste.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell'eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all'esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005. Detto importo è versato al bilancio comunitario entro il 30 novembre 2005 ed è preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.

Articolo 8

Controllo

1. I nuovi Stati membri adottano tutte le misure necessarie all'applicazione della presente sezione e definiscono, in particolare, le modalità di controllo necessarie per l'eliminazione delle eccedenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 2004:

- a) informazioni sul sistema per la constatazione delle eccedenze istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma;
- b) i quantitativi di zucchero, isoglucosio, fruttosio e prodotti trasformati importati ed esportati mensilmente tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004, indicando distintamente le importazioni e le esportazioni da e verso la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, i nuovi Stati membri e i paesi terzi;
- c) i quantitativi di zucchero e d'isoglucosio prodotti annualmente tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2004, eventualmente distinti secondo la produzione con e senza quota, e quelli consumati annualmente nello stesso periodo;
- d) le scorte di zucchero e d'isoglucosio detenute al 1° maggio di ogni anno tra il 1° maggio 2000 e il 1° maggio 2004.

Sezione 3

Disposizione finale

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 61/2004 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	53,15	395,84	484,28	36,91
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	23,82	177,40	217,04	16,54
1.40	Agli 0703 20 00	113,90	848,29	1 037,83	79,09
1.50	Porri ex 0703 90 00	49,76	370,58	453,38	34,55
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	130,24	970,00	1 186,73	90,44
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	457,52	559,74	42,66
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	404,19	494,50	37,69
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	135,18	165,38	12,60
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	75,65	563,40	689,29	52,53
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	408,06	3 039,16	3 718,21	283,36
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	139,24	1 037,03	1 268,73	96,69
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	167,45	1 247,13	1 525,79	116,28
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	321,35	2 393,37	2 928,13	223,15
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	577,22	4 299,02	5 259,57	400,82
1.210	Melanzane 0709 30 00	143,21	1 066,63	1 304,95	99,45
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	88,93	662,30	810,28	61,75
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	994,91	7 409,89	9 065,52	690,87
1.240	Peperoni 0709 60 10	165,65	1 233,73	1 509,39	115,03
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	86,38	643,33	787,07	59,98
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	151,42	1 127,78	1 379,76	105,15

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	131,69	980,84	1 199,99	91,45
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	106,13	790,45	967,07	73,70
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	57,63	429,24	525,14	40,02
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	53,41	397,76	486,63	37,09
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	193,65	1 442,28	1 764,54	134,47
2.110	Cocomeri 0807 11 00	53,54	398,76	487,85	37,18
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	52,74	392,79	480,55	36,62
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	101,46	755,62	924,45	70,45
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	122,15	909,72	1 112,99	84,82
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	424,70	3 163,12	3 869,87	294,92

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.170	Pesche 0809 30 90	237,61	1 769,67	2 165,07	165,00
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	290,81	2 165,88	2 649,81	201,94
2.190	Prugne 0809 40 05	212,56	1 583,11	1 936,83	147,60
2.200	Fragole 0810 10 00	386,11	2 875,67	3 518,19	268,11
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 271,21	2 778,67	211,76
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 520,61	11 325,20	13 855,65	1 055,91
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	145,75	1 085,52	1 328,06	101,21
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	134,60	1 002,50	1 226,50	93,47
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	207,75	1 547,29	1 893,01	144,26
2.250	Litchi ex 0810 90 30	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 62/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2004
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1913/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, i limoni e le mele il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, i limoni e le mele i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1913/2003 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 25.

ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netto)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	25	100 %
Limoni	36	41 %
Mele	32	24 %

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2004****relativo al rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1913/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione del sistema A3.
- (2) In funzione delle offerte presentate è opportuno fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte presentate al livello dei tassi massimi suddetti.
- (3) Per le arance, il tasso massimo necessario per il rilascio di titoli a concorrenza della quantità indicativa, nel limite delle quantità oggetto di offerte, è superiore a una volta e mezzo il tasso di restituzione indicativo. Il tasso deve

quindi essere fissato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁵⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le arance, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1913/2003 sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

ALLEGATO

Rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance)

Prodotto	Tasso massimo di restituzione (in EUR/t netta)	Percentuale di rilascio delle quantità chieste ai tassi di restituzione massimi
Arance	35	100 %

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2003

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002

(2004/42/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata «CECA») è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo.
- (3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio ⁽²⁾, approvato a nome della CECA con la decisione 2002/603/CECA della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sul commercio di taluni prodotti dell'acciaio, le parti hanno convenuto che l'accordo avrebbe dovuto rimanere in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

- (5) Le parti hanno avviato le consultazioni conformemente a quanto previsto nel verbale concordato n. 2 dell'accordo summenzionato e hanno convenuto di estendere l'ambito dei prodotti contemplati dall'accordo anche ai gruppi di prodotti SA5 e SA6 fissando limiti quantitativi corrispondenti,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l'accordo tra la CECA e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002 è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all'articolo 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

parti del presente accordo,

CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea (in seguito denominata «Comunità») e la Federazione russa (in seguito denominata «Russia»),

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata «CECA») è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo,

CONSIDERANDO che il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio, in seguito denominato «l'accordo»,

CONSIDERANDO che il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002; che la Comunità ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della CECA; che l'accordo non è pregiudicato da tale scadenza, come prevede il suo articolo 10,

CONSIDERANDO che al fine di assicurare la Comunità in merito al forte aumento delle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio legati al boro provenienti dalla Russia, le parti hanno avviato le consultazioni conformemente a quanto previsto nel verbale concordato n. 2 dell'accordo e hanno convenuto di estendere l'ambito dei prodotti contemplati dall'accordo anche ai gruppi di prodotti SA5 e SA6,

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1**Articolo 3*

L'accordo è modificato come segue:

1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I;

2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II.

Le importazioni nella Comunità di merci provenienti dalla Russia che rientrano nei gruppi di prodotti SA5 e SA6 accompagnate da un documento di vigilanza ⁽¹⁾ rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente accordo non sono subordinate alla presentazione dell'autorizzazione all'importazione prevista nell'accordo, in particolare nell'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo A.

Articolo 4

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

*Articolo 2**Articolo 5*

Le parti convengono che, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 fino all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni dalla Russia nella Comunità di prodotti che rientrano nei gruppi SA5 e SA6, definiti nell'allegato I, sono detratte dai limiti quantitativi per il 2003 per tali gruppi di prodotti elencati nell'allegato II.

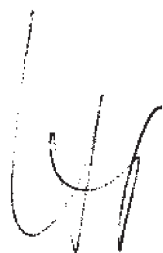
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

⁽¹⁾ Rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 76/2002 della Commissione (GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2385/2002 (GU L 385 del 31.12.2002, pag. 125).

Hecho en Moscú, el
Udfærdiget i Moskva, den
Geschehen zu Moskau am
Έγινε στη Μόσχα, στις
Done at Moscow,
Fait à Moscou, le
Fatto a Mosca, addì
Gedaan te Moskou,
Feito em Moscovo, em
Tehty Moskovassa
Utfärdat i Moskva den
Совершено в Москве

26. XII. 2003

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейское сообщество



Per el Gobierno de la Federación de Rusia
For regeringen for Den Russiske Føderation
Für die Regierung der Russischen Föderation
Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας
For the Government of the Russian Federation
Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
Per il governo della Federazione russa
Voor de regering van de Russische Federatie
Pelo Governo da Federação da Rússia
Venäjän federaation hallituksen puolesta
För Ryska federationens regering
За Правительство Российской Федерации



ALLEGATO

«ALLEGATO I

SA — PRODOTTI	7209 18 99	SA5 — Lamiere	7207 19 16
LAMINATI PIATTI	7209 25 00	quarto legate	7207 20 51
SA1 — Arrotolati	7209 26 10		7207 20 55
	7209 26 90	7225 40 20	7207 20 57
7208 10 00	7209 27 10	7225 40 50	
7208 25 00	7209 27 90	7225 99 10	7214 20 00
7208 26 00	7209 28 10		7214 30 00
7208 27 00	7209 28 90	SA6 — Fogli laminati	7214 91 10
7208 36 00	7209 90 10	a freddo e rivestiti	7214 91 90
7208 37 90		legati	7214 99 10
7208 38 90	7210 11 10		7214 99 31
7208 39 90	7210 12 11		7214 99 39
	7210 12 19	7225 50 00	7214 99 50
7211 14 10	7210 20 10	7225 91 10	7214 99 61
7211 19 20	7210 30 10	7225 92 10	7214 99 69
	7210 41 10		7214 99 80
7219 11 00	7210 49 10	7226 92 10	7214 99 90
7219 12 10	7210 50 10		
7219 12 90	7210 61 10		7215 90 10
7219 13 10	7210 69 10	SB — Prodotti lunghi	
7219 13 90	7210 70 31		7216 10 00
7219 14 10	7210 70 39	SB1 — Barre	7216 21 00
7219 14 90	7210 90 31		7216 22 00
	7210 90 33	7207 19 31	7216 40 10
7225 20 20	7210 90 38	7207 20 71	7216 40 90
7225 30 00			7216 50 10
	7211 14 90		7216 50 91
SA1a — Arrotolati lami-	7211 19 90	7216 31 11	7216 50 99
nati a caldo destinati alla	7211 23 51	7216 31 19	7216 99 10
rilaminazione	7211 29 20	7216 31 91	
	7211 90 11	7216 31 99	
7208 37 10		7216 32 11	7218 99 20
7208 38 10	7212 10 10	7216 32 19	
7208 39 10	7212 10 91	7216 32 91	7222 11 11
	7212 20 11	7216 32 99	7222 11 19
SA2 — Lamiera	7212 30 11	7216 33 10	7222 11 21
pesante	7212 40 10	7216 33 90	7222 11 29
	7212 40 91		7222 11 91
7208 40 10	7212 50 31	SB2 — Vergella	7222 11 99
7208 51 10	7212 50 51		7222 19 10
7208 51 30	7212 60 11		7222 19 90
7208 51 50	7212 60 91	7213 10 00	7222 30 10
7208 51 91		7213 20 00	7222 40 10
7208 51 99	7219 21 10	7213 91 10	7222 40 30
7208 52 10	7219 21 90	7213 91 20	
7208 52 91	7219 22 10	7213 91 41	7224 90 31
7208 52 99	7219 22 90	7213 91 49	7224 90 39
7208 53 10	7219 23 00	7213 91 70	
	7219 24 00	7213 91 90	7228 10 10
7211 13 00	7219 31 00	7213 99 10	7228 10 30
	7219 32 10	7213 99 90	7228 20 11
SA3 — Altri prodotti	7219 32 90		7228 20 19
laminati piatti	7219 33 10	7221 00 10	7228 20 30
	7219 33 90	7221 00 90	7228 30 20
7208 40 90	7219 34 10		7228 30 41
7208 53 90	7219 34 90	7227 10 00	7228 30 49
7208 54 10	7219 35 10	7227 20 00	7228 30 61
7208 54 90	7219 35 90	7227 90 10	7228 30 69
7208 90 10		7227 90 50	7228 30 70
	7225 40 80	7227 90 95	7228 30 89
7209 15 00			7228 60 10
7209 16 10	SA4 — Prodotti legati		7228 70 10
7209 16 90		SB3 — Altri prodotti	7228 70 31
7209 17 10	7226 20 20	lunghi	7228 80 10
7209 17 90	7226 91 10		7228 80 90
7209 18 10	7226 91 90	7207 19 11	
7209 18 91	7226 99 20	7207 19 14	7301 10 00»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)			
Prodotti	2002	2003	2004
SA — Prodotti piatti			
SA1 — Arrotolati	259 000	256 250	262 660
SA1a — Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	485 000	497 130	509 550
SA2 — Lamiera pesante	60 000	61 500	63 040
SA3 — Altri prodotti piatti	80 000	82 000	84 050
SA4 — Prodotti legati	90 000	92 250	94 560
SA5 — Lamiere quarto legate	—	20 000	20 500
SA6 — Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	—	95 000	97 375
SB — Prodotti lunghi			
SB1 — Barre	15 000	15 380	15 760
SB2 — Vergella	60 000	61 500	63 040
SB3 — Altri prodotti lunghi	165 000	169 130	173 350

Note:

SA e SB corrispondono a categorie di prodotti.

SA1 fino a SA6 e SB1 fino a SB3 corrispondono a gruppi di prodotti.»

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2003

relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(BCE/2003/17)

(2004/43/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.3 e l'articolo 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del quarto trattino dell'articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/1998/13, del 1° dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ stabilisce le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»), a decorrere dal 1° giugno 1998.
- (2) L'articolo 29.3 dello statuto prevede che le ponderazioni siano adeguate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1 dello statuto. Lo schema adeguato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale avviene l'adeguamento.
- (3) In conformità della decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾, la Commissione europea ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale adeguato.
- (4) I profitti o le perdite netti della BCE (se esistenti) per l'esercizio finanziario 2003 dovrebbero essere ripartiti e distribuiti conformemente all'articolo 33.1, lettera b), e all'articolo 33.2 dello statuto e in conformità delle ponderazioni applicabili il 31 dicembre 2003. Il medesimo principio si applica alla ripartizione del reddito monetario delle BCN conformemente all'articolo 32.1 dello statuto, alla distribuzione del reddito di seigniorage, alla remunerazione sui crediti delle BCN pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e alla remunerazione sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e in ordine ascendente fino a raggiungere esattamente il 100 %, o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali in ordine discendente dalla/e quota/e più grande/i fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale descritto nell'articolo 29 dello statuto sono indicate come segue e sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2004:

— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	2,8297 %
— Danmarks Nationalbank	1,7216 %
— Deutsche Bundesbank	23,4040 %
— Bank of Greece	2,1614 %
— Banco de España	8,7801 %
— Banque de France	16,5175 %
— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	1,0254 %
— Banca d'Italia	14,5726 %
— Banque centrale du Luxembourg	0,1708 %
— De Nederlandsche Bank	4,4323 %

⁽¹⁾ GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.

— Oesterreichische Nationalbank	2,3019 %
— Banco de Portugal	2,0129 %
— Suomen Pankki	1,4298 %
— Sveriges Riksbank	2,6636 %
— Bank of England	15,9764 %

zione sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2003, sono ripartiti e distribuiti in conformità delle ponderazioni applicabili il 31 dicembre 2003.

3. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.

4. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Disposizioni finali e transitorie

1. La decisione BCE/1998/13 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Ciascuno dei profitti o delle perdite netti della BCE (se esistenti), il reddito monetario delle BCN, il reddito di seigniorage della BCE, la remunerazione sui crediti delle BCN pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e la remunera-

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2003

che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti

(BCE/2003/18)

(2004/44/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

- (4) Lo schema di capitale adeguato necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/1998/2 e l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14 a decorrere dal 1° gennaio 2004 e che determini la forma e la misura secondo cui le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») versano il capitale della BCE il 1° gennaio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN partecipante versa per intero la propria quota sottoscritta di capitale della BCE il 1° gennaio 2004. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2003/17, ciascuna di esse versa pertanto in tale data l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN partecipante	
— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique:	141 485 000 EUR
— Deutsche Bundesbank:	1 170 200 000 EUR
— Bank of Greece:	108 070 000 EUR
— Banco de España:	439 005 000 EUR
— Banque de France:	825 875 000 EUR
— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland:	51 270 000 EUR
— Banca d'Italia:	728 630 000 EUR
— Banque centrale du Luxembourg:	8 540 000 EUR
— De Nederlandsche Bank:	221 615 000 EUR
— Oesterreichische Nationalbank:	115 095 000 EUR
— Banco de Portugal:	100 645 000 EUR
— Suomen Pankki:	71 490 000 EUR

- (1) La decisione BCE/1998/2, del 9 giugno 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che intendevano adottare l'euro il 1° gennaio 1999 versano il capitale della Banca centrale europea (BCE).

- (2) L'articolo 2 della decisione BCE/2000/14, del 16 novembre 2000, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale, il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta estera e il contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca di Grecia e materie collegate ⁽²⁾, in relazione alla decisione BCE/1998/14, del 1° dicembre 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti ⁽³⁾, ha stabilito la forma e la misura in cui la Bank of Greece versa il capitale della BCE il 1° gennaio 2001, in vista dell'adozione dell'euro da parte della Grecia.

- (3) La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽⁴⁾ adegua le ponderazioni assegnate alle BCN nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale») a decorrere dal 1° gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 8 del 14.1.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 110.

⁽³⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

Ciascuna BCN partecipante ha già versato la propria quota del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/1998/2 e, per quanto riguarda la Bank of Greece, con l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14, e in linea con la decisione BCE/1998/14. Tenendo conto di ciò, o una BCN partecipante dovrà trasferire alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE dovrà restituire alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi stabiliti nella tabella contenuta nell'articolo 1. Tali trasferimenti sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2003/20, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della banca centrale europea e adeguamento del capitale versato ⁽¹⁾.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. La decisione BCE/1998/2 e l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.
3. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 18 dicembre 2003****che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti****(BCE/2003/19)**

(2004/45/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/1998/14, del 1° dicembre 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti ⁽¹⁾, ha determinato la percentuale di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che non intendevano adottare l'euro il 1° gennaio 1999 hanno dovuto versare alla BCE il 1° gennaio 1999, come contributo ai costi operativi.
- (2) La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ adegua, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le ponderazioni assegnate alle BCN nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).
- (3) Lo schema di capitale adeguato necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/1998/14 a decorrere dal 1° gennaio 2004 e che determini la percentuale di sottoscrizione del capitale della BCE che le BCN degli Stati membri che non avranno adottato l'euro entro il 1° gennaio 2004 (di seguito «BCN non partecipanti») versano il 1° gennaio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Misura e forma del versamento del capitale**

Ciascuna BCN non partecipante versa il 5 % della propria quota sottoscritta di capitale della BCE il 1° gennaio 2004. Tenendo

conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2003/17, ciascuna di esse versa pertanto in tale data l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN non partecipante

— Danmarks Nationalbank	4 304 000 EUR
— Sveriges Riksbank	6 659 000 EUR
— Bank of England	39 941 000 EUR

*Articolo 2***Adeguamento del capitale versato**

Ciascuna BCN non partecipante ha già versato una percentuale pari al 5 % della propria quota del capitale della BCE sottoscritta il 1° giugno 1998, in linea con la decisione BCE/1998/14. Tenendo conto di ciò, o una BCN non partecipante dovrà trasferire alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE dovrà restituire alla BCN non partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi stabiliti nella tabella contenuta nell'articolo 1. Tali trasferimenti sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2003/20, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e adeguamento del capitale versato ⁽³⁾.

*Articolo 3***Disposizioni finali**

1. La decisione BCE/1998/14 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.
3. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 33.⁽²⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 18 dicembre 2003****che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e adeguamento del capitale versato****(BCE/2003/20)****(2004/46/CE)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

- (1) L'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»), previsto dalla decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾, necessita che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato.
- (2) La decisione BCE/2003/18, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti ⁽²⁾ stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») versano il capitale della BCE alla luce dello schema adeguato. La decisione BCE/2003/19, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti ⁽³⁾ ha determinato la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati membri che non hanno adottato l'euro (di seguito «BCN non partecipanti») versano il 1° gennaio 2004, alla luce dello schema adeguato.
- (3) Le BCN partecipanti hanno versato le rispettive quote del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/1998/2 ⁽⁴⁾ e, per quanto riguarda la Bank of Greece, con l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14 ⁽⁵⁾, e in linea con la decisione BCE/1998/14 ⁽⁶⁾. Tenendo conto di ciò, l'articolo 2 della decisione BCE/2003/18 afferma che o una BCN partecipante dovrà trasferire alla BCE una somma aggiuntiva, o la BCE dovrà restituire alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi stabiliti nella tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/18. Allo stesso modo, le BCN non partecipanti hanno versato le proprie quote del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/1998/14.

Tenendo conto di ciò, l'articolo 2 della decisione BCE/2003/19 afferma che o una BCN non partecipante dovrà trasferire alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE dovrà restituire alla BCN non partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi stabiliti nella tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/19,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Trasferimento di quote di capitale**

Prendendo in considerazione la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà versato il 31 dicembre 2003 e la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN verserà a partire dal 1° gennaio 2004, come conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni descritto nell'articolo 2 della decisione BCE/2003/17, le BCN dovranno trasferire fra di loro quote di capitale, per il tramite di trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote il 1° gennaio 2004 corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal fine, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, dovrà trasferire o ricevere il 1° gennaio 2004 la quota del capitale della BCE sottoscritto indicata a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

*Articolo 2***Adeguamento del capitale versato**

1. Tenendo conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha già versato e versa il 1° gennaio 2004, come previsto nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/18 per quanto attiene alle BCN partecipanti e nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/19 per quanto attiene alle BCN non partecipanti, ogni BCN il 2 gennaio 2004 dovrà in alternativa o trasferire o ricevere l'importo netto (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce a quella BCN.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 14.1.1999, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 110.

⁽⁶⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 33.

2. Il 2 gennaio 2004 la BCE e le BCN soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 1, dovranno ciascuna trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 2 gennaio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN, in virtù del paragrafo 1. I trasferenti e i riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET).

2. Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula $\text{giorni effettivi}/360$, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2, sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.

2. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO I

CAPITALE SOTTOSCRITTO DALLE BCN

(in euro)

BCN	Quote sottoscritte il 31 dicembre 2003	Quote sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2004	Quote da trasferirsi
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	143 290 000	141 485 000	– 1 805 000
Deutsche Bundesbank	1 224 675 000	1 170 200 000	– 54 475 000
Bank of Greece	102 820 000	108 070 000	+ 5 250 000
Banco de España	444 675 000	439 005 000	– 5 670 000
Banque de France	841 685 000	825 875 000	– 15 810 000
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	42 480 000	51 270 000	+ 8 790 000
Banca d'Italia	744 750 000	728 630 000	– 16 120 000
Banque centrale du Luxembourg	7 460 000	8 540 000	+ 1 080 000
De Nederlandsche Bank	213 900 000	221 615 000	+ 7 715 000
Oesterreichische Nationalbank	117 970 000	115 095 000	– 2 875 000
Banco de Portugal	96 160 000	100 645 000	+ 4 485 000
Suomen Pankki	69 850 000	71 490 000	+ 1 640 000
Danmarks Nationalbank	83 545 000	86 080 000	+ 2 535 000
Sveriges Riksbank	132 685 000	133 180 000	+ 495 000
Bank of England	734 055 000	798 820 000	+ 64 765 000
Totale	5 000 000 000	5 000 000 000	0

ALLEGATO II

CAPITALE VERSATO DALLE BCN

(in euro)

BCN	Quote versate il 31 dicembre 2003	Quote versate a partire dal 1° gennaio 2004	Importo trasferito
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	143 290 000	141 485 000	– 1 805 000
Deutsche Bundesbank	1 224 675 000	1 170 200 000	– 54 475 000
Bank of Greece	102 820 000	108 070 000	+ 5 250 000
Banco de España	444 675 000	439 005 000	– 5 670 000
Banque de France	841 685 000	825 875 000	– 15 810 000
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	42 480 000	51 270 000	+ 8 790 000
Banca d'Italia	744 750 000	728 630 000	– 16 120 000
Banque centrale du Luxembourg	7 460 000	8 540 000	+ 1 080 000
De Nederlandsche Bank	213 900 000	221 615 000	+ 7 715 000
Oesterreichische Nationalbank	117 970 000	115 095 000	– 2 875 000
Banco de Portugal	96 160 000	100 645 000	+ 4 485 000
Suomen Pankki	69 850 000	71 490 000	+ 1 640 000
Danmarks Nationalbank	4 177 250	4 304 000	+ 126 750
Sveriges Riksbank	6 634 250	6 659 000	+ 24 750
Bank of England	36 702 750	39 941 000	+ 3 238 250
Totale	4 097 229 250	4 032 824 000	– 64 405 250

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2003

che stabilisce le misure necessarie per il contributo alle riserve e accantonamenti della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2003/21)

(2004/47/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) L'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «schema di capitale») comporta adeguamenti alle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») nello schema di capitale della BCE (di seguito «ponderazioni»), come previsto nella decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾. L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche nelle quote delle BCN partecipanti di capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto in capo alle BCN partecipanti nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito «crediti»).
- (2) Le BCN partecipanti la cui quota percentuale nello schema di capitale adeguato aumenti a causa dell'adeguamento, devono di conseguenza effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE deve effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN partecipanti la cui quota percentuale nello schema di capitale adeguato si riduca.
- (3) In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello statuto, le BCN partecipanti la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovranno altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN partecipanti la cui quota relativa si riduca.
- (4) Le ponderazioni di ciascuna BCN partecipante entro il 31 dicembre 2003 e a partire dal 1° gennaio 2004 dovrebbero essere indicate come percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN partecipanti, al fine di calcolare l'adeguamento del valore

della quota di ciascuna BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri (Accumulated equity value) della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «valore complessivo dei mezzi propri» (Accumulated equity value) si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equivalenti alle riserve, come stabilito nei conti annuali della BCE approvati dal Consiglio direttivo per l'esercizio finanziario 2003. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equivalenti alle riserve includono, fatta salva la generalità del «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equivalenti a riserve per minusvalenze da svalutazione originate dall'andamento dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato.
- b) per «data di trasferimento» si intende il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti annuali della BCE per l'esercizio finanziario 2003.

Articolo 2

Contributo alle riserve e accantonamenti della BCE

1. Il presente articolo si applica esclusivamente se il valore complessivo dei mezzi propri è superiore a zero.
2. Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante aumenta a causa dell'aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1° gennaio 2004, tale BCN trasferisce alla BCE, nella data di trasferimento, l'importo determinato come indicato nel paragrafo 4.
3. Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante si riduce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1° gennaio 2004, tale BCN riceve dalla BCE, nella data di trasferimento, l'importo determinato come indicato nel paragrafo 4.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

4. La BCE, a tempo debito, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN partecipante o l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE laddove sia applicabile il paragrafo 2, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 3. Ferma restando la possibilità di effettuare arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi oriceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN partecipante il 31 dicembre 2003 e la ponderazione della stessa il 1° gennaio 2004, e dividendo il risultato per 100.

5. Ciascun importo descritto nel paragrafo 4 è dovuto in euro il 1° gennaio 2004 ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.

6. Nella data di trasferimento, una BCN partecipante o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 2 o 3, dovrà altresì trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN partecipante e dalla BCE. I trasferenti e i riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1. I crediti delle BCN partecipanti sono adeguati il 1° gennaio 2004 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN partecipanti a partire dal 1° gennaio 2004 è stabilito nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.

2. Ciascuna BCN partecipante, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° gennaio 2004 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN.

3. Il 2 gennaio 2004 ciascuna BCN partecipante trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN.

4. Il 2 gennaio 2004 la BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, dovranno ciascuna trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 2 gennaio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN. I trasferenti e riceventi tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Gli interessi maturati di cui al paragrafo 6 dell'articolo 2 e al paragrafo 4 dell'articolo 3 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

2. I trasferimenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 dell'articolo 2 e di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 3 avvengono separatamente attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET).

3. La BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2, sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.

2. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

(in euro)

BCN partecipante	Crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, il 31 dicembre 2003	Crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, a partire dal 1° gennaio 2004	Importo trasferito
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	1 432 900 000	1 414 850 000	– 18 050 000
Deutsche Bundesbank	12 246 750 000	11 702 000 000	– 544 750 000
Bank of Greece	1 028 200 000	1 080 700 000	+ 52 500 000
Banco de España	4 446 750 000	4 390 050 000	– 56 700 000
Banque de France	8 416 850 000	8 258 750 000	– 158 100 000
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	424 800 000	512 700 000	+ 87 900 000
Banca d'Italia	7 447 500 000	7 286 300 000	– 161 200 000
Banque centrale du Luxembourg	74 600 000	85 400 000	+ 10 800 000
De Nederlandsche Bank	2 139 000 000	2 216 150 000	+ 77 150 000
Oesterreichische Nationalbank	1 179 700 000	1 150 950 000	– 28 750 000
Banco de Portugal	961 600 000	1 006 450 000	+ 44 850 000
Suomen Pankki	698 500 000	714 900 000	+ 16 400 000
Totale	40 497 150 000	39 819 200 000	– 677 950 000

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2003

che modifica l'articolo 1, lettera f), della decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002

(BCE/2003/22)

(2004/48/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

vista la decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, lettera f), della decisione BCE/2001/16 definisce lo «schema di capitale sottoscritto» mediante il riferimento alla decisione BCE/1998/13, del 1° dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾.
- (2) La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽³⁾ abroga la decisione BCE/1998/13 a decorrere dal 1° gennaio 2004 e stabilisce le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «ponderazioni»).
- (3) L'articolo 1, lettera f), della decisione BCE/2001/16 necessita di essere modificato di conseguenza al fine di effettuare la distribuzione del reddito monetario delle BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro, a partire dall'esercizio finanziario 2004. Tale modifica dovrebbe comportare l'introduzione di una definizione generale di «schema di capitale sottoscritto» al fine di evitare ulteriori modifiche alla decisione BCE/2001/16 ogniqualvolta lo schema di capitale della BCE venga adeguato.
- (4) Perché il reddito della BCE prodotto nel primo trimestre del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale e quello distribuito alla fine di quel trimestre siano coerenti, è necessario derogare al primo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2001/16, al fine di assicurare che anche il

reddito prodotto nel mese di gennaio del trimestre in questione sia calcolato sulla base delle nuove ponderazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione BCE/2001/16

La decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:

1) L'articolo 1, lettera f), è sostituito dal testo seguente:

«f) per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote (esprese in percentuali) del capitale della BCE sottoscritto che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto, come applicabili per l'esercizio finanziario pertinente.»

2) Il seguente sottoparagrafo è aggiunto all'articolo 2, paragrafo 1:

«I saldi interni all'eurosistema sulle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, in conformità dell'articolo 29.3 dello statuto, sono calcolati sulla base dello schema di capitale sottoscritto adattato, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell'anno precedente.»

Articolo 2

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

⁽³⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 dicembre 2003
che modifica la decisione BCE/2001/15 relativa all'emissione delle banconote in euro
(BCE/2003/23)
(2004/49/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

Articolo 1

vista la decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro ⁽¹⁾,

Modifiche alla decisione BCE/2001/15

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, lettera c), della decisione BCE/2001/15 definisce lo «schema di capitale sottoscritto» mediante il riferimento alla decisione BCE/1998/13, del 1° dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2001/15 definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» mediante il riferimento all'allegato della decisione BCE/2001/15 che ne specifica l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- (3) La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽³⁾ abroga la decisione BCE/1998/13 a decorrere dal 1° gennaio 2004 e stabilisce le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE.
- (4) La decisione BCE/2001/15 necessita di essere modificata conseguentemente al fine di determinare lo schema di distribuzione delle monete applicabile dal 1° gennaio 2004. Tale modifica dovrebbe comportare l'introduzione di una definizione generale di «schema di capitale sottoscritto» al fine di evitare ulteriori modifiche alla decisione BCE/2001/15 ogniquale volta lo schema di capitale della BCE venga adeguato,

La decisione BCE/2001/15 è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) per “schema di capitale sottoscritto” si intendono le quote (esprese in percentuali) nel capitale della BCE sottoscritto che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto, come applicabili per l'esercizio finanziario pertinente;».

- 2) L'articolo 1, lettera d), è sostituito dal testo seguente:

«d) per “schema di distribuzione delle banconote” si intendono le percentuali risultanti dalla presa in considerazione della quota della BCE nell'emissione totale di banconote in euro e dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto (arrotondato al multiplo di 0,0005 punti percentuali più prossimo) alla quota delle BCN in tale totale. Se le percentuali risultanti non raggiungono il 100 %, la differenza è compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0005 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %, o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0005 punti percentuali dalla/e quota/e più piccola/e, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %. L'allegato della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile dal 1° gennaio 2004.»

- 3) L'allegato della decisione BCE/2001/15 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

⁽³⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE IL 1° GENNAIO 2004

		(in %)
Banca centrale europea	8,0000	
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	3,2690	
Deutsche Bundesbank	27,0365	
Bank of Greece	2,4970	
Banco de España	10,1430	
Banque de France	19,0815	
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	1,1845	
Banca d'Italia	16,8345	
Banque centrale du Luxembourg	0,1975	
De Nederlandsche Bank	5,1205	
Oesterreichische Nationalbank	2,6590	
Banco de Portugal	2,3255	
Suomen Pankki	1,6515	
Totale	100,0000	